

Sent. n. 817/2012  
del 7.6.2012  
R.G. n. 2521/10  
Rep. n. 389/12  
Cron. n. 3816/2012

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato  
la seguente

Sentenza depub. 12.6.12

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2521/2010 R.G. di questo Ufficio e  
promossa

**D A**

**FINAMORE Katia**, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Rossi, ed  
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Firenze, via G.C.  
Vanini n° 20, come da mandato esteso a margine dell'atto di citazione,

**- ATTRICE -**

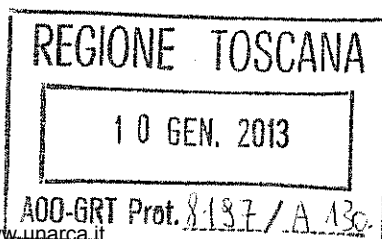
**OGGETTO:**  
RISARCIMENTO  
DANNI

**CONTRO**

**PROVINCIA di PISA**, in persona del Dirigente del Servizio Politiche  
Rurali della Provincia di Pisa pro tempore, dr. Andrea , autorizzato con  
determinazione della Provincia di Pisa n° 2700 del 22.06.2010,  
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Renate Wendt ed  
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Serena Caputo in  
Pisa, via della Scuola n° 5, giusto mandato esteso a margine della  
comparsa di costituzione e risposta,

**- CONVENUTA -**

**REGIONE TOSCANA**, in persona del suo Presidente pro tempore, a  
ciò autorizzato con decreto n° 13 dell'11.01.2006, rappresentato e  
difeso, come da mandato esteso in calce all'atto di citazione notificato,



dall'avv. Flora Neglia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Ornella Aglioti, in Pisa, via S. Maria n° 57,

**- TERZA CHIAMATA -**

Avente per oggetto: Risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 7.05.2012 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, contrariis reiectis, dichiarare la responsabilità della Provincia di Pisa in persona del Presidente pro tempore ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2052 c.c. per le causali di cui in premessa, e per l'effetto condannarla a risarcire integralmente l'esponente di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e spese seguiti a causa di tale sinistro mediante pagamento a favore dell'istante sig.ra Finamore Katia della somma che risulterà dovuta in base all'espletata istruttoria, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia fino al dì della domanda quantificata entro €. 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì della domanda al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa."

Nell'interesse della convenuta Provincia di Pisa: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, contrariis reiectis :

in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Pisa;

in via principale, respingere integralmente la domanda attrice sollevata nei confronti della Provincia di Pisa per infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, non sussistendo, per le motivazioni esposte,



presupposti giuridici per la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni;

in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse, in tutto o in parte, ritenersi fondata e venire accolta, si chiede di accertare la corresponsabilità del danneggiato (ex art. 1227 c.c.) con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto.

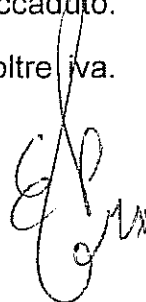
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite."

Nell'interesse della terza chiamata Regione Toscana : "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa rigettare la domanda nei confronti della Regione stessa, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a comparire davanti al G. di P. di Pisa, all'udienza del giorno 19.07.2010, la sig.ra Katia Finamore conveniva al Provincia di Pisa, in persona del suo Presidente pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali conseguenti al sinistro stradale avvenuto per l'attraversamento improvviso di un cinghiale.

Spiegava l'attrice che mentre percorreva, a bordo della sua autovettura, insieme al sig. Mostardi Simone, la via Della Cascina in Terricciola, veniva urtata da un cinghiale che improvvisamente attraversava la strada che batteva contro il suo veicolo. Precisava che al sinistro assisteva il sig. Socci Massimo che percorreva la medesima strada nella direzione opposta. Sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti della P.M. di Terricciola che redigevano verbale dell'accaduto. L'autovettura dell'esponente riportava danni per €. 1.400,00 oltre iva.



L'attrice, in prima istanza, si rivolgeva all'Agenzia Coroca Infortunistica di Bacci Anna Maria sostenendo una spesa di €. 400,00.

Non avendo le richieste stragiudiziali di risarcimento, inviate prima al Comune di Terricciola e successivamente alla Provincia di Pisa, sortito effetto alcuno, si era vista costretta ad adire le vie giudiziali al fine di ottenere il chiesto risarcimento.

Alla prima udienza si costituiva la Provincia di Pisa convenuta e chiedeva nel merito il rigetto di tutte le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto. Successivamente, a mezzo di memoria integrativa sosteneva la sua carenza di legittimazione passiva essendo la Regione Toscana preposta alla tutela dei terzi danneggiati da animali selvatici. Veniva così chiamata in causa, dall'attore debitamente autorizzato, la Regione Toscana che si costituiva e sosteneva che la domanda doveva ritenersi infondata in quanto la Regione deve ritenersi priva di compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica, in quanto tali compiti sono attribuiti alle Province.

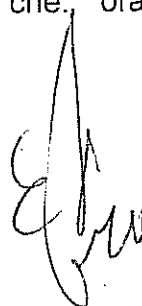
La Provincia, in memoria di replica, invocava l'inapplicabilità dell'art. 2052 del c.c., per la difficoltà di provvedere da parte dell'Ente convenuto alla sorveglianza degli animali data l'estensione del territorio; nonché l'inapplicabilità dell'art. 2043 del c.c., non avendo l'attore, in tema di onere della prova, individuato alcun comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico convenuto. In denegata ipotesi, intravedeva un concorso di colpa da parte dell'attore quantomeno ai sensi dell'art. 1227 c.c. considerate le caratteristiche della strada e del traffico della stessa. Esprimeva eccezioni anche sul quantum debeatur avendo



l'attore allegato alle richieste il semplice preventivo e non la fattura relativa alle riparazioni. Concludeva chiedendo che la domanda fosse respinta; ovvero, in via subordinata, per una corresponsabilità dell'attore. In mancanza di conciliazione, si istruiva la causa e veniva sentito il teste sig. Socci Massimo. Al termine le parti concludevano così come riportato in epigrafe e chiedevano al giudice di pace di trattenere la causa a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di entrare nel merito della decisione, ritengo opportuno chiarire e precisare alcune questioni: la Regione Toscana, Regione a Statuto Ordinario, al pari delle altre Regioni, ha provveduto ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Infatti, per legge le Regioni esercitano funzioni amm.ve e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria e svolgono compiti di orientamento e di controllo previsti, sia dalla Legge sia dagli Statuti Regionali. Spettano alle Province le funzioni amm.ve in materia di caccia e protezione della fauna, che le dette esercitano in forza della L. n° 142/90. Compete, infine, alle Regioni l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e/o a cose. Pertanto, anche la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell'art. 2043 del codice civile. Orbene nel tempo, in questa materia si sono succedute ed accavallate sentenze che: ora condannano al risarcimento le Regioni, ora le Province.

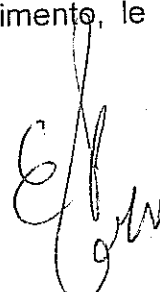


La Regione Toscana non è sfuggita a tale sorte e spesso, in alternativa con le varie province, è stata condannata al risarcimento derivante da responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per danneggiamenti provocati da animali a persone e/o a cose.

Ciò premesso, volendo esaminare le ragioni dell'attrice vi è da precisare, relativamente all'an debeatur : a) che la dinamica del sinistro è stata confermata sia dal teste che dal verbale degli Agenti di P.M. di Terricciola (PI); b) che sia la Provincia che la Regione hanno omesso di predisporre idonee misure precauzionali al fine di salvaguardare la collettività dai rischi connessi alla presenza di animali selvatici.

Pertanto ritiene questo g.dip. che in merito alla questione che ci riguarda, contrariamente a quanto affermato da entrambe gli Enti che cercano di scrollarsi di dosso qualunque responsabilità, vi sia una corresponsabilità degli stessi : Regione e Provincia, che nei confronti dell'attrice devono rispondere, in solido, in forza dell'art. 2043 del c.c., per il risarcimento dei danni relativi al sinistro lamentato dall'attrice.

Circa il quantum debeatur, questo g.dip. ritiene che l'ammontare richiesto da parte attrice (€ 1.400,00 più iva) sia da ritenere equo e veritiero. Nulla concede per il fermo tecnico in quanto i lavori da eseguire sul mezzo contribuiranno ad un arricchimento e quindi ad un aumento del valore dell'usato. Infine relativamente all'intervento dell'Agenzia Coreca Infortunistica di Bacci Anna Maria, essendovi in merito Cassazione che ha chiarito come le spese relative all'intervento delle Agenzie di Infortunistica debbano far parte del risarcimento, le



aw. Ag. St. Caputo  
Rilasciato n. 1 sept. 2  
Data n. 22.12.12  
Chiuso al...  
Spese per diritti L. 6.120

aw. To S. Caputo  
Rilasciato n. 1 sept. 2  
Data n. 22.12.12  
Chiuso al...  
Spese per diritti L. 6.120 + 207

Le marche sono state  
offerte in n. 8 e 13

concede. Tuttavia, assegna alla detta Agenzia, in forza di quanto è sua abitudine, €. 300,00 - compenso ritenuto soddisfacitivo.

Le spese del presente procedimento, per il principio della soccombenza, vengono poste a carico degli Enti convenuti e/o chiamati, in solido, e vengono quantificate, nel loro complesso in €. 2.403,00 così distinti: €. 1079,00 per diritti; €. 750,00 per onorari; €. 345,37 per spese; €. 228,63 per spese generali (12,50%); oltre iva e cap come per legge.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente decidendo sulla domanda promossa dalla sig.ra Finamore Katia contro Provincia di Pisa e Regione Toscana terza chiamata, l'accoglie e per l'effetto condanna la Provincia di Pisa e la Regione Toscana in solido, a pagare all'attrice, quale risarcimento danni materiali ai sensi dell'art. 2043 c.c., la complessiva somma di €. 1.400,00 oltre iva.

Condanna, altresì in solido, La Provincia di Pisa e la Regione Toscana al pagamento delle spese processuali che liquida, in relazione al reale valore della causa, nella complessiva somma €. 2.403,00 come meglio precisato in motivazione; oltre iva e cap come per legge.

La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.

Pisa li 7.06.2012

UFF. GIUDICE PACE DI PISA  
DEPOS. CANCELLERIA  
- 7 GIU 2012  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Rosanna Imperatrice

IL GIUDICE DI PACE  
Dr. Ermanno SANZO



Per Copia conforme all'originale  
Pisa li 7 GEN 2013

